



Un quesito sul deposito extraziendale per rifiuti edili autorizzato da un Comune o da una Provincia

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: E' possibile, da parte di un Comune o di una Provincia, individuare un'area (diversa dal cantiere di origine) al fine di raccogliervi rifiuti derivanti da attività edile di demolizione da destinare successivamente a discarica? In particolare mi sarebbe utile sapere la tipologia dei requisiti da richiedere da parte dell'Ente e gli obblighi dei privati e imprese che decidono di usufruire di tale "servizio", con particolare riferimento al formulario durante il trasporto.

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): A nostro avviso, assolutamente no. L'area del cantiere edile è il luogo di produzione dei rifiuti relativi, e pertanto in tale contesto circoscritto deve avvenire l'accumulo dei rifiuti medesimi qualificato, come prassi diffusa, quale deposito temporaneo (o stoccaggio, nei casi maggiormente impegnativi e duraturi).

Il deposito temporaneo - come è noto - può e deve essere realizzato solo nell'area ove sono prodotti i rifiuti e mai può essere ubicato in luogo extraziendale. Dopo il trasporto, avremo certamente solo uno stoccaggio e mai più ormai un deposito temporaneo.

Questo principio è assoluto e non derogabile (fatta eccezione - parziale - per l'ipotesi di cui all'art. 230/I° comma D.Lgs n. 152/06, ma che riguarda solo i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture).¹

¹ Dal volume *"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" edizione 2010* di Maurizio Santoloci (*Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>*): "(...) Il divieto assoluto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa fuori dal luogo di produzione. Il deposito temporaneo correttamente inteso rappresenta, quindi, una fase preventiva autonoma rispetto alla "gestione dei rifiuti". Deve trattarsi, poi, di un'attività strettamente chiusa - sottintendendo anche a livello strutturale-tipografico - all'interno del ciclo aziendale. Conferma questo principio il concetto di "luogo di produzione" perché solo presso « il luogo dove sono prodotti » i rifiuti è consentito effettuare il deposito temporaneo.

Al riguardo, l'art. 183, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006, definisce luogo di produzione dei rifiuti « uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti ». Il deposito temporaneo presuppone, perciò, che il rifiuto non sia mai uscito dall'"area delimitata" entro la quale è svolta l'attività produttiva. (...) Va sottolineato che senza alcun dubbio il deposito temporaneo per principio nazionale ed europeo non può assolutamente mai uscire dallo stretto luogo di produzione dei rifiuti e come tale intendiamo la ristrettissima area aziendale entro la quale i rifiuti sono stati prodotti. Si richiama in questo senso il principio della limitazione del luogo topografico di produzione dei rifiuti e il concetto del "piè di macchina" espresso da alcuni autori in attività convegnistiche. Dunque appare assolutamente inipotesizzabile a livello nazionale che per qualunque motivo un deposito temporaneo, di qualunque natura, entità e qualità, possa essere in qualche modo ubicato fuori dello stretto confine aziendale del luogo di produzione. (...)".

Inoltre, va ricordato e sottolineato che il deposito temporaneo – al contrario dello stoccaggio – proprio per sua natura non è soggetto ad alcun regime autorizzatorio e – dunque – nessun ente pubblico può seguire una procedura amministrativa per autorizzare tale deposito all'interno dell'area di produzione dei rifiuti. Dunque, veramente al di fuori di ogni regola appare il concetto in base al quale un Comune o una Provincia (o una Regione) che già non hanno alcuna competenza per redigere un atto autorizzatorio per un deposito temporaneo regolare (all'interno dell'area di produzione dei rifiuti) possano poi addirittura emanare un atto autorizzatorio per un deposito temporaneo extraziendale (che già in se stesso non può esistere giuridicamente).²

² Dal volume *“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”* sopra citato: “(...) Va altresì ribadito che non essendo attività soggetta ad alcun regime autorizzatorio, è contestualmente inipotizzabile che una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, deroghi ai principi generali nazionali ed internazionali e decreti una anomala ed irrituale attività autorizzatoria sul deposito temporaneo che cesserebbe così di essere quella eccezione assolutamente particolare che già sopra negli appunti precedenti abbiamo visto ed esaminato come assolutamente derogatoria rispetto al sistema dello stoccaggio e della discarica. Si richiamano in tal senso anche le sentenze della Corte di Giustizia Europea (Sezione IV - Sentenza del 5 ottobre 1999 - Cause riunite C-175/98 e C-177/98). Quindi già appare inusuale che una pubblica amministrazione crei una deroga sulla deroga e quindi inventi un regime autorizzatorio per una eccezione che prescinde da ogni autorizzazione proprio perché è un'eccezione e non la regola. Ma volendo creare una norma moderna ed agile che tenga conto della realtà concreta della vita sociale e lavorativa, certamente non può ignorarsi che esistono alcune attività di piccolo livello che sono impossibilitate a creare qualche volta depositi temporanei negli stretti luoghi di produzione. Però la normativa nazionale ed europea non consente neppure in queste ipotesi limitate e marginali una deroga al principio generale. Quindi appare assolutamente inipotizzabile che una deroga benché modesta venga creata in un sistema normativo locale, giacché varando tale principio non vi sarebbe poi alcun confine per estenderlo da parte di altre amministrazioni in quanto piccolo, medio o grande l'entità del flusso dei rifiuti al quale la deroga sarebbe indirizzata non farebbe più alcuna differenza.

Di conseguenza la deroga sulla deroga appare assolutamente impossibile. Ed allora a questo punto si ritiene che non potendo comunque idearsi un deposito temporaneo extra aziendale, per i piccoli manutentori o artigiani che hanno necessità pratica-operativa di dover effettuare degli accumuli di rifiuti presso la propria sede di esercizio commerciale, o comunque in luogo differito rispetto al luogo di produzione in senso stretto, debbano essere ideate altre forme di regime di gestione che non possono essere titolate con il principio ufficiale di “deposito temporaneo”. (...)

Ciò premesso, va dunque rilevato che ipotizzare una forma di deposito temporaneo fuori dall'azienda non soltanto è anomalo ed illegale rispetto alla normativa sul deposito temporaneo, ma anche rispetto alla normativa sul trasporto. Infatti, se il deposito temporaneo è attività derogatoria ed eccezionale prima della gestione, e se la gestione è in primo luogo raccolta e poi trasporto, infine smaltimento o recupero, è inevitabile che il trasporto in se stesso è già a metà del sistema di gestione. Se il deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotizzare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiuto e il deposito temporaneo? Questo non è ipotizzabile, ed infatti il deposito temporaneo in se stesso essendo prima della gestione e dunque ben prima del trasporto, non potrà mai schematicamente essere

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Peraltro tale ipotesi andrebbe ad annullare di fatto tutte le regole (e le sanzioni) sul trasporto (in primo luogo: formulario) dato che si tratterebbe di "spostamento" e non di trasporto in senso stretto (il trasporto è già piena gestione dei rifiuti ed il deposito temporaneo è addirittura collocabile in una fase antecedente alla gestione, perché è un raggruppamento di rifiuti prima della raccolta...). Dunque - di fatto - prima di un deposito temporaneo non vi potrebbe essere né "trasporto" formale né - dunque - formulario. Una vera e propria deroga ai principi basilari europei non solo sul deposito temporaneo ma soprattutto sul trasporto. Con azzeramento radicale della tracciabilità a tutto vantaggio di ogni tipo di illegalità nel settore.

Inoltre, va sottolineato che il SISTRI non prevede neppure lontanamente una ipotesi del genere (ipotesi che è oggi prassi diffusa, ma che dovrà in futuro fare i conti con il sistema rigido e non "flessibile" del SISTRI che difficilmente potrà essere resi duttile - rispetto alle più eterogenee interpretazioni - come il formulario cartaceo).

Tutt'al più, dato che molti cantieri edili non hanno a disposizione lo spazio sufficiente per realizzare il deposito temporaneo dentro l'aria di cantiere specifica, riteniamo conforme alle regole che, su precisa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente la quale nel progetto di cantiere renda legittima una parte di occupazione di suolo pubblico come "appendice" al cantiere medesimo, tale deposito temporaneo possa essere realizzato in uno spazio strettamente attiguo all'area di cantiere in questione, ma posizionata formalmente fuori dello stesso e - dunque - sulla strada o comunque su altra area pubblica.

identificato come sito di destinazione dedicato per ricevere un flusso di rifiuti attraverso il trasporto, giacché nessun titolare di deposito temporaneo potrà mai firmare la terza e quarta copia per ricevuta dello scarico della massa dei rifiuti. Il deposito temporaneo infatti è la fonte del trasporto, prima del trasporto, non può essere intermedio o addirittura finale rispetto ad un'attività di trasporto.

Quindi una previsione normativa od autorizzatoria amministrativa che preveda il deposito temporaneo extra aziendale non solo viene in urto con la normativa specifica su tale principio, ma crea una forma anomala di trasporto con un formulario altrettanto atipico ed anomalo, che andrebbe a riversare i rifiuti verso un sito dedicato non ipotizzabile nella normativa né nazionale né europea. Come potrebbe infatti ipotizzarsi che il titolare del deposito temporaneo firmi la terza e quarta copia di un formulario per ricevere i rifiuti che in realtà dovrebbero partire proprio da questa fonte di deposito temporaneo? E se poi il soggetto è il medesimo, cioè il produttore dei rifiuti che crea un'attività a monte e poi un deposito temporaneo a valle, come può ipotizzarsi che esso produttore realizzi un formulario in ordine alla propria attività e trasporti rifiuti prima della gestione e quindi realizzi il formulario prima della fase in cui il formulario è previsto? (...)"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.